

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2015.57

Sentenza del 9 giugno 2016 Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Giuseppe Muschietti,
Giudice unico,
Cancelliera Francesca Pedrazzi

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,

contro

A.,

Oggetto

Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,
guida in stato di inattitudine per altri motivi, contravvenzione alla LStup

La Corte pronuncia:

1. A. è riconosciuta autrice colpevole di:
 - 1.1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP);
 - 1.2. guida in stato di inattitudine per altri motivi (art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr);
 - 1.3. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19a LStup).
2. A. è condannata ad una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di CHF 10.- cadauna. L'esecuzione della pena è sospesa per un periodo di prova di 5 anni.
3. A. è condannata ad una multa di CHF 100.-. In caso di mancato pagamento intenzionale della multa, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di un giorno.
4. È ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente (art. 69 CP).
5. Le spese procedurali sono fissate in CHF 1'000.- (senza motivazione scritta: CHF 750.-), a carico di A.
6. Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l'esecuzione (art. 74 LOAP).

Il Giudice unico comunica e motiva oralmente la sentenza in seduta pubblica. La notificazione è fatta mediante invio raccomandato al Ministero pubblico della Confederazione e mediante pubblicazione nel Foglio federale. La sentenza motivata è notificata successivamente alle parti se una parte lo domanda **entro dieci giorni** dalla notificazione del dispositivo (art. 82 CPP).

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

La Cancelliera

Dopo il passaggio in giudicato, la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione, in quanto autorità d'esecuzione (testo integrale)
-

Informazione sui rimedi giuridici

Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda **entro 10 giorni** dalla notificazione del dispositivo (art. 82 cpv. 2 CPP).

Ricorso al Tribunale federale

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).